

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2010.

Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 8 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ai sensi del quale le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico dell'Autorità;

CONSIDERATO che ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza contribuisce a favorire la diffusione del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di garantire, in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la protezione dei dati personali contenuti negli atti dell'Autorità;

CONSIDERATA altresì la necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa rendendo conoscibili gli atti dell'Autorità, completi dei dati identificativi delle parti, che rivestano interesse per la generalità del mercato dei contratti pubblici;

RITENUTO di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità

IN CONFORMITA' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 26 novembre 2009;

DELIBERA

Art. 1


Atti di regolazione e determinazioni

1. Gli atti di regolazione e le determinazioni, avendo ad oggetto questioni di interesse generale e/o la soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sul sito web dell'Autorità nella pagina "Attività dell'Autorità", sezione "Atti dell'Autorità", a cura dell'Ufficio Comunicazione, che è responsabile in ordine al rispetto del presente regolamento e della normativa sulla protezione dei dati.

Art. 2

Delibere di interesse generale

1. Le delibere dell'Autorità, in ragione dell'interesse che rivestono per la generalità del mercato dei contratti pubblici e della rilevanza dei principi giuridici ivi applicati, sono pubblicate, previa comunicazione ai destinatari diretti dell'atto, sul sito web dell'Autorità nella pagina "Attività dell'Autorità", sezione "Atti dell'Autorità", a cura dell'Ufficio Comunicazione, complete dei dati identificativi delle parti interessate.
2. Quando la delibera contiene dati sensibili o giudiziari, l'Ufficio Comunicazione provvede a omettere i dati identificativi dei soggetti ai quali gli stessi si riferiscono o, comunque, a rendere non riconoscibili i soggetti medesimi.



Art. 3**Altre delibere**

1. Il Consiglio si riserva la facoltà di disporre che non siano pubblicate le delibere sul sito web dell'Autorità qualora ritenga che i contenuti dell'atto pubblicato non rivestano carattere di interesse generale.
2. Quando il Consiglio ritiene di disporre la pubblicazione di delibere che non rivestono carattere di interesse generale, sono sottratti alla pubblicazione i dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto al fine di rendere conoscibili le delibere suddette.

ART. 4**Mantenimento in rete**

1. In relazione all'esigenza di individuare un periodo di tempo congruo per il mantenimento sul sito web delle delibere contenenti dati personali, al fine di garantire il diritto all'oblio, è stabilito tale periodo in cinque anni.
2. Decorso tale periodo di tempo le delibere saranno consultabili sul sito web nella versione massimata.
3. Al fine di garantire la non tracciabilità ed indicizzazione dei dati personali pubblicati sul sito web dell'Autorità da parte di motori di ricerca esterni, verranno utilizzate le metodologie definite nel Protocollo "The Robot exclusion protocol" al quale aderiscono i principali motori di ricerca presenti sulla rete Internet.

Art. 5**Comunicazioni**

1. In ossequio ai principi di pertinenza e non eccedenza, la comunicazione di atti o provvedimenti dell'Autorità riguardanti più procedimenti, e contenenti dati personali, è effettuata a ciascun soggetto per la parte che lo riguarda, in quanto destinatario dell'atto o provvedimento.

Roma, 16 febbraio 2010

Il presidente: GIAMPAOLINO

10A02977

